



Provincia di
Bergamo

Settore Edilizia scolastica e Gestione del territorio

Servizio Protezione civile

Via Torquato Tasso, 8 – 24121 Bergamo

Telefono 035.387823

segreteria.protezionecivile@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Bergamo, data del protocollo

Ai comuni di competenza

Prot. N. Vedi segnatura RR/lc
Class. 09.07

e p.c.

Alla Prefettura di Bergamo

**Al Comando Provinciale dei Vigili Del
Fuoco di Bergamo**

**All'Ufficio Territoriale Regionale di
Bergamo**

Oggetto: Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007)

Si comunica che la Regione Lombardia DIREZIONE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE ha disposto lo **STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO** in Lombardia a partire dalle ore 14:00 di **lunedì 10 agosto 2026 sino ad avvenuta revoca**.

1. per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

2. Nell'arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale;

3. per l'individuazione delle Classi di rischio dei Comuni si rimanda al servizio "[Rischio Incendio Boschivo](#)" sul Geoportale della Lombardia;

3. Per l'individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda al PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2025 - 2028, in particolare alle Sezioni 5.4 e 6.4.

Inoltre, il r.r. 5/2007 all'art. 54 c. 4 prevede: "Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio".

Ricordiamo ai Sigg. Sindaci che fuochi d'artificio e lanterne volanti rappresentano un pericoloso innesco per gli incendi boschivi.

Si chiede pertanto, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di porre in essere tutte le attività previste dal vigente Piano regionale antincendio boschivo, scaricabile dal collegamento sopra riportato.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Geol. Renato Righetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate